

LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N. 5

NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

La legge attua l'accordo tra Ministero della salute, Regioni e Province autonome del 6 febbraio 2003 in tema di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy alla luce della legge n. 189 del 2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché l'impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate).

Al fine di una corretta convivenza tra uomini ed animali tenuto conto delle esigenze sanitarie, ambientali e di benessere di entrambi, essa disciplina le modalità di detenzione, commercio ed allevamento degli animali da compagnia, le condizioni di svolgimento degli spettacoli con animali, il controllo delle popolazioni di sinantropi. La sua portata è ampia: dagli animali tradizionalmente tenuti da soggetti privati (cani e gatti) alle specie esotiche, dagli esercizi commerciali ai circhi, alla potatura di alberi con nidi di volatili ed al controllo della proliferazione di colombi liberi urbani, dei muridi ed altri animali.

La legge definisce *animale da compagnia* quello tenuto dall'uomo, o destinato ad esserlo, per compagnia o affezione senza fini riproduttivi o alimentari. Sulla base della natura, e quindi delle esigenze dell'animale, pone poi specifici doveri per chi ne è detentore, che è in generale responsabile delle sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione.

La vigilanza sull'attuazione della legge è attribuita alle A.Usl alle Province e ai Comuni. E' prevista l'emanazione di indicazioni tecniche più specifiche da parte della Regione, che, peraltro, promuove programmi di informazione ed educazione volti a diffondere e favorire il rispetto degli animali impegnandosi altresì a sostenere i corsi di formazione per medici veterinari, personale di vigilanza ed associazioni di volontariato.

La legge definisce le attività che seguono, prevedendo per il loro esercizio il rilascio di un'apposita autorizzazione comunale, previo parere dell'A.Usl:

- *strutture connesse al commercio di animali da compagnia*: le attività economiche quali i negozi per la vendita le pensioni le attività di toelettatura e di addestramento.

- *allevamento di cani e gatti*: la detenzione in numero pari a tre fattrici o dieci cuccioli l'anno; mentre l'*allevamento di altre specie* sono solo quelle esercitate a fini di lucro.

Tra le varie disposizioni, di sicura rilevanza per chi acquista un animale, e di conseguenza per chi lo vende, vi è quella dell'obbligo di rilascio di un documento informativo che ne attesti i bisogni etologici. Analoga rilevanza riveste la norma secondo la quale è fatto divieto a “chiunque” di cedere a qualsiasi titolo (quindi anche regalare o vendere) animali ai minori di anni 16 senza il consenso scritto dei genitori o di chi ne esercita la potestà parentale.

Riguardo alle esposizioni, competizioni e spettacoli, si segnala il divieto di offrire animali in premio o come vincita di giochi o in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, giochi o spettacoli; non possono nemmeno essere di utilizzati a titolo di attrazione o richiamo in ambienti o luoghi pubblici.

A tale norma si collega, riguardo ai pesci, l'obbligo specifico di tenerli in ambiente rispondente alle loro esigenze (con vasche adeguate ed ossigeno sufficiente).

In caso di violazioni, la legge prevede specifiche sanzioni.